

Edizione di sabato 15 luglio 2017

IVA

Lo split payment “segue” la fatturazione elettronica

di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

Affiancamento degli under 40 ancora in cerca del decreto

di **Luigi Scappini**

CONTENZIOSO

Giudizio nullo in caso di omessa comunicazione dell'avviso di trattazione

di **Angelo Ginex**

CONTABILITÀ

Ammortamento e accantonamento di cave e discariche

di **Viviana Grippo**

IVA

La disciplina sanzionatoria nelle esportazioni indirette

di **Dottryna**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.**

IVA

Lo split payment “segue” la fatturazione elettronica

di **Alessandro Bonuzzi**

Il [D.M. del 13 luglio 2017](#), pubblicato nella giornata di ieri **sul sito internet del Ministro dell'economia e delle finanze e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale**, stabilisce che la disciplina sullo **split payment** si applica, per quanto riguarda le **pubbliche Amministrazioni**, a quelle destinatarie della disciplina sulla **fatturazione elettronica obbligatoria**. Pertanto, occorre far riferimento all'**elenco** pubblicato sul sito dell'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni** (www.indicepa.gov.it), senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”.

Difatti, ai fini dell'individuazione delle P.A. destinatarie del regime, viene eliminato dal testo del [D.M. 23 gennaio 2015](#) il riferimento all'elenco delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT, introdotto, solo pochi giorni addietro, dal [D.M. 27 giugno 2017](#).

Atteso che le **P.A. che devono applicare lo split sono quelle tenute ad osservare le norme sulla fatturazione elettronica obbligatoria**, il Dipartimento delle finanze non provvederà alla pubblicazione di **alcun elenco** al riguardo.

In pratica, in base alle indicazioni fornite nella **relazione illustrativa** al nuovo decreto, rientrano nell'**ambito** della scissione dei pagamenti:

- i soggetti indicati ai fini statistici nell'elenco contenuto nel **comunicato dell'ISTAT** che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno;
- le **Autorità indipendenti**;
- in ogni caso, i soggetti di cui all'[articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001](#) (ossia le Amministrazioni dello Stato, le aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, eccetera, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI);
- le **Amministrazioni autonome**.

Il decreto divulgato ieri impatta anche sulle **società controllate** dal settore pubblico e sulle **società quotate** incluse nell'indice FTSE MIB. Al riguardo, viene stabilito che, **al termine del periodo di interlocuzione** con tali società al fine della predisposizione dei relativi elenchi, il Dipartimento delle finanze del MEF provvederà alla pubblicazione – entro il 15 novembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo – dell'**elenco definitivo** delle società soggette allo *split*, senza la necessità di alcuna approvazione mediante decreto del Direttore generale delle

finanze.

Le **nuove disposizioni** contenute nel [D.M. 13 luglio 2017](#) trovano applicazione dalle fatture per le quali l'**esigibilità** si verifica a partire dal **giorno successivo** alla **pubblicazione** in **Gazzetta** del decreto stesso. Tuttavia, per tener conto di eventuali **comportamenti pregressi** già in linea con le nuove regole, sono fatte salve le condotte dei soggetti – fornitori e acquirenti – che hanno assoggettato allo *split payment* le fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione del decreto in Gazzetta.

Infine, relativamente alle società, il Dipartimento delle finanze ha reso noto sul proprio sito di aver provveduto a **revisionare** gli **elenchi numero 2, 3 e 4**, pubblicati nei giorni scorsi, **eliminando** le seguenti tipologie di soggetti:

- le **società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica pubblica Amministrazione**;
- le **società controllate** da quelle di cui al punto precedente;
- le **società controllate**, direttamente o indirettamente, da enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle Regioni, Province, città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- gli **enti pubblici economici** e le **fondazioni**, dato che non rivestono forma societaria.

È stato, altresì, revisionato l'elenco **numero 5**, relativo alle **società quotate** incluse nell'indice FTSE MIB.

I **nuovi elenchi** sono, quindi, disponibili sul [sito del MEF](#).

I soggetti interessati potranno **segnalare** alla casella di posta elettronica df.dg.uff05@finanze.it, **entro il giorno 19 luglio 2017**, eventuali **mancate** o **errate** inclusioni negli elenchi. Il Dipartimento delle finanze provvederà successivamente alla pubblicazione degli elenchi definitivi.



AGEVOLAZIONI

Affiancamento degli under 40 ancora in cerca del decreto

di **Luigi Scappini**

L'[articolo 6 della Legge 154/2016](#), il cd. Collegato agricolo, introduce un importante e **innovativo strumento** per cercare di agevolare e **incentivare**, da un lato, l'inserimento dei **giovani in agricoltura** e, dall'altro, il **ricambio generazionale** che da sempre rappresenta un tallone d'Achille per il settore.

Tuttavia, come purtroppo spesso accade, a distanza di quasi un anno dall'emanazione della Legge, la norma è ancora carta morta in quanto il previsto **decreto** con cui disciplinare la materia **non è ancora** stato **emanato**.

Tale decreto **dovrebbe** essere **adottato** nel termine di **12 mesi** dalla data di **entrata in vigore** della **legge**.

La previsione è sicuramente innovativa in quanto, a differenza delle precedenti disposizioni atte a favorire il subentro dei giovani e il ricambio imprenditoriale che hanno sempre mirato a supportare da un punto di vista economico finanziario l'operazione, con l'[articolo 6](#), di fatto, viene **introdotto** una sorta di **apprendistato** nel senso che si ragiona in termini di **affiancamento** tra **agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani**.

Questi ultimi, che possono essere organizzati anche in **forma associata**, oltre ad avere un'età compresa **tra i 18 e i 40 anni**, devono anche **non** essere **proprietari** di **terreni** agricoli.

L'**obiettivo** che il Legislatore si pone con l'introduzione nel panorama italiano delle società di affiancamento è quello di un **graduale inserimento** nel tessuto imprenditoriale dei giovani attraverso l'affiancamento con soggetti già operativi nel settore specifico.

Tale processo, tuttavia, sulla falsariga di quanto previsto per il mondo lavorativo generale, non potrà **mai** essere **superiore a 3 anni**.

Non tutti i giovani interessati, però, potranno accedere a questa forma di affiancamento in quanto è richiesto che alla base del rapporto vi sia un solido **progetto imprenditoriale**.

A tal fine, il decreto legislativo dovrà individuare le **modalità** con le quali **presentare**, a cura dell'aspirante giovane imprenditore agricolo, un **progetto imprenditoriale** che deve essere posto a base del rapporto di affiancamento e che deve essere **sottoscritto** da parte dell'agricoltore **ultra-sessantacinquenne** o pensionato.

Nel progetto, inoltre, debbono essere **individuati** gli **obblighi** reciproci tra i due contraenti.

Nell'intenzione del Legislatore vi è la piena regolamentazione del rapporto tra i soggetti coinvolti, sia in vigenza di rapporto sia a chiusura dello stesso.

A tal fine è prevista l'individuazione di **forme di garanzia** per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche, nonché di forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei **mezzi agricoli**.

Sempre per quanto concerne la vigenza del rapporto, il decreto dovrà individuare le **modalità** con le quali dovranno essere **ripartiti** gli **utili** in ragione di una compartecipazione all'esercizio dell'impresa.

In caso di **risoluzione anticipata** del rapporto, sarà possibile riconoscere una **compensazione a favore** del **giovane** imprenditore agricolo.

Al termine del periodo di affiancamento vi potrà essere il **subentro** del giovane agricoltore nell'esercizio dell'impresa e per questa fase, che si presenta alquanto delicata, il Legislatore dovrà individuare le modalità con le quali potrà essere gestita la chiusura del rapporto in un ventaglio di alternative.

In particolare le possibili soluzioni sono:

- **trasformazione del rapporto** tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo **in forme di subentro**;
- **trasformazione del rapporto** in un **contratto di conduzione** da parte del giovane imprenditore agricolo;
- forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati precedentemente.

Altro aspetto che deve essere attentamente valutato è quello relativo ai **miglioramenti** ottenuti nel corso del rapporto di affiancamento.

Come detto, il giovane aspirante imprenditore dovrà presentare un progetto imprenditoriale che deve essere posto a base del rapporto di affiancamento e che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore. Ecco che allora al termine del rapporto è presumibile che vi siano state delle **migliorie fondiari** per le quali il decreto dovrà **individuare** il **regime, anche in deroga** alla legislazione vigente ([articolo 16 e ss. Legge 203/1982](#)).

Da ultimo, ma non meno importante, sarà **riconosciuto** un **diritto di prelazione al giovane** imprenditore in ipotesi di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento. Sarà compito del decreto stabilire quale prelazione riconoscere, se quella esclusiva del coltivatore diretto di cui all'[articolo 8, comma 1, L. 590/1965](#) o quella riconosciuta anche allo Iap (la

cosiddetta prelazione del confinante) di cui all'[articolo 7, L. 817/1971](#).



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Giudizio nullo in caso di omessa comunicazione dell'avviso di trattazione

di Angelo Ginex

L'**omessa comunicazione** alle parti, almeno 30 giorni liberi prima, dell'**avviso di fissazione dell'udienza di discussione** costituisce causa di **nullità del procedimento e della sentenza** della Commissione tributaria per violazione del **diritto di difesa** e del **principio del contraddittorio**. È questo il principio affermato dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 13319 del 26 maggio 2017](#).

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un **avviso di accertamento** con il quale disconosceva la **perdita dichiarata** per l'anno 1993 e recuperava le **maggiori imposte** Irpeg e Ilor dovute. La società proponeva **ricorso** alla competente Commissione tributaria provinciale che lo dichiarava **inammissibile** perché tardivo.

La società proponeva **appello** alla Commissione tributaria regionale del Lazio che lo **rigettava**, ritenendo infondata la preliminare eccezione di **tardiva comunicazione dell'avviso di trattazione** della causa nel giudizio di primo grado, poiché il contribuente avrebbe dovuto sollevare tale eccezione nel corso dell'udienza, chiedendo un **rinvio della trattazione**; in ogni caso, sosteneva che, anche se pervenuta con 2 giorni di ritardo, la comunicazione dell'avviso di trattazione aveva **raggiunto il suo scopo** e non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa.

Pertanto, la società proponeva **ricorso per cassazione**, eccependo la **nullità del procedimento e della sentenza di primo grado**, in quanto l'avviso di trattazione era pervenuto **28 giorni liberi prima dell'udienza** e non 30 giorni liberi come prescritto dall'[articolo 31 D.Lgs. 546/1992](#). L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha rilevato innanzitutto come possa dirsi **provato** che tra la data di comunicazione dell'avviso di trattazione e la data di svolgimento della udienza siano **decorsi 28 giorni liberi in luogo dei 30 giorni liberi prescritti** dall'[articolo 31 D.Lgs. 546/1992](#), non essendo le date in oggetto controverse tra le parti.

Ciò posto, la medesima ha affermato che l'**omessa comunicazione** alle parti, almeno 30 giorni liberi prima, dell'**avviso di trattazione** costituisce **causa di nullità del procedimento e della sentenza** per **violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio**, nullità che si realizza sia nel caso di omesso invio dell'avviso, sia nel caso di invio effettuato senza il rispetto del termine stabilito dalla legge, realizzandosi, in entrambe le ipotesi, la violazione

della prescrizione stabilita dall'[articolo 31 citato](#) (*ex multis*, [Cass., ordinanze nn. 1786/2016](#) e [11487/2013](#)).

Ad ogni modo, secondo la Corte di Cassazione, la predetta **nullità** può essere **sanata per raggiungimento dello scopo** ex [articolo 156, comma 3, c.p.c.](#) nel caso in cui, nonostante l'omessa o irrituale comunicazione dell'avviso, la parte sia ugualmente **presente alla udienza** (pubblica), ovvero abbia **depositato memorie o documenti** ex [articolo 32 D.Lgs. 546/1992](#), circostanza sintomatica della conoscenza, da parte dell'interessato, della avvenuta fissazione dell'udienza di discussione della causa (in senso conforme, [Cass., sentenza n. 21224/2006](#)).

Tuttavia, nel caso di specie – osserva la Suprema Corte –, **la sentenza impugnata non contiene l'affermazione che la società contribuente fosse presente all'udienza di trattazione** della causa nel giudizio di primo grado, pur avendo dedotto la stessa di non essere stata presente all'udienza e di non avere depositato memorie, **circostanza peraltro non contrastata dall'Amministrazione finanziaria** che non ha allegato documenti probanti in senso contrario.

In virtù di ciò, la Corte di Cassazione, ricorrendo una **nullità del giudizio** di primo grado per la quale la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto disporre la **rimessione della causa** al giudice di primo grado a norma dell'[articolo 59 D.Lgs. 546/1992](#), ha **cassato** la sentenza impugnata **con rinvio** alla competente Commissione tributaria provinciale.



Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0

CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >

CONTABILITÀ

Ammortamento e accantonamento di cave e discariche

di **Viviana Grippo**

A differenza di quanto accade in generale per i terreni, il cui ammortamento non è ammesso, le estensioni su cui insistono **cave e discariche sono ammortizzabili**. Questo è quanto previsto dall'OIC 16 che nella novellata versione chiarisce che la possibilità di ammortizzare detti terreni è legata alla loro **usura**. L'utilità di tali aree, a differenza di quanto accade usualmente, è infatti destinata ad esaurirsi proprio a causa della particolare tipologia di sfruttamento cui esse sono soggette.

Questa non è l'unica **particolarità** dei terreni con tale destinazione: essi infatti sono anche caratterizzati dalla necessità di sostenere nel tempo apposite **spese per il ripristino**.

Affrontando le due casistiche si possono fare le seguenti considerazioni.

In merito all'ammortamento, occorrerà dapprima determinare il **valore da ammortizzare**; a tal fine soccorre la **R.M. 9/1982** la quale indica una metodologia per definirlo. Per comprendere quanto suggerito dalla risoluzione, occorre ricordare che (a differenza di quanto accade nella pratica) il valore da ammortizzare di un bene non dovrebbe coincidere con il relativo costo, in quanto i principi contabili stabiliscono che il **valore iniziale da ammortizzare** è pari alla differenza tra:

- il costo dell'immobilizzazione e
- il suo **presumibile valore residuo** al termine del periodo di vita utile (valore di dismissione).

La risoluzione citata, in linea con quanto sopra, chiarisce infatti che per **determinare il valore della cava** o discarica da ammortizzare occorrerà:

1. determinare il valore del terreno al termine dello sfruttamento,
2. imputare in stato patrimoniale la sola differenza tra costo di acquisto e valore di dismissione,
3. procedere all'ammortamento di tale importo suddividendolo in quote annuali.

Quanto all'attività di **ripristino**, occorre rifarsi alla [R.M. 52/1998](#): l'azienda titolare del terreno adibito a cava o discarica deve provvedere ad **accantonare** ogni anno una quota al fondo ripristino. Ciò in virtù del fatto che le spese per il ripristino, che verranno sostenute negli anni a venire, traggono la loro origine da **sfruttamenti precedenti** durante i quali sono stati realizzati i ricavi cui i costi stessi sono correlati.

Mentre **contabilmente** la scrittura appare banale:

Accantonamento per futuro ripristino cave/discardiche (ce) a Fondo ripristino terreno cave/discardiche (sp)

così non è per il calcolo della **quota di accantonamento**.

La [R.M. 52/1998](#) chiarisce che occorre determinare tale valore attraverso i seguenti passaggi:

1. **stima** dei costi per la futura bonifica,
2. imputazione in bilancio della quota parte dei costi come sopra determinati **correlati** ai ricavi prodotti nell'esercizio,
3. nell'anno di sostenimento dei costi, confronto del **valore effettivo** con l'importo stimato e rilevazione della eventuale relativa rettifica attraverso la contabilizzazione di sopravvenienze attive o passive.

È chiaro che effettuato l'accantonamento nel corso degli anni, all'atto del sostenimento delle spese (esercizi futuri), i costi **non dovranno essere nuovamente rilevati** (fatta eccezione per le sopravvenienze di cui si è detto) e la scrittura contabile da eseguire sarà la seguente:

Diversi a Debiti vs Fornitori (sp)

Fondo ripristino terreno cave/discardiche (sp)

Erario c/lva (sp)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IVA

La disciplina sanzionatoria nelle esportazioni indirette

di **Dottryna**



L'articolo 7 del D.Lgs. 471/1997 contiene la disciplina sanzionatoria applicabile, ai fini dell'Iva, ad alcune specifiche violazioni relative alle esportazioni.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Sanzioni*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza le sanzioni applicabili alle violazioni commesse nell'ambito delle esportazioni cosiddette "indirette" (o "improprie").

Ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera b\), del D.P.R. 633/1972](#), "*costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili ... le cessioni con trasporto o spedizione fuori dal territorio [dell'Unione Europea] entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto...*".

Per espressa previsione di legge rimangono **escluse** da questa disciplina le cessioni all'esportazione di beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di altri mezzi di trasporto ad uso privato, nonché dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio dell'Unione.

In sostanza, questa particolare cessione all'esportazione presuppone innanzitutto che i beni siano **consegnati al cessionario non residente**, che in genere è un operatore economico e non un privato, all'interno del territorio italiano, rimanendo irrilevante la circostanza che questi risieda all'interno o al di fuori dell'Unione Europea (in sostanza, rileva solo che non risieda in Italia).

In secondo luogo occorre che il **cessionario non residente curi il trasporto dei beni al di fuori del territorio unionale entro 90 giorni dalla consegna degli stessi**, dovendosi far riferimento, per quanto concerne il *dies a quo*, al giorno risultante dal documento di trasporto (cd. "DDT") di cui al **D.P.R. 472/1996** o dalla lettera di vettura internazionale (cd. "CMR") oppure, in mancanza, alla data di emissione della fattura.

Entro il predetto termine il venditore residente dovrebbe entrare in possesso della **prova dell'avvenuta fuoriuscita** dei beni dal territorio dell'Unione Europea ad opera del cessionario, al cui comportamento viene dunque in concreto rimessa la non imponibilità della vendita, prova che, stando alla lettera della norma, tuttora sembra consistere nella **vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura**.

La ragione per cui viene ancora richiesto questo genere di prova, nonostante l'introduzione del tracciamento elettronico delle operazioni di esportazione in ambito unionale (cd. "Export Control System" – ECS), si rinviene nel fatto che, **nelle esportazioni "indirette", il soggetto esportatore è il cessionario non residente e non il cedente nazionale**.

La procedura di esportazione, pertanto, viene **attivata dall'operatore non residente**, cui viene intestata la relativa bolletta doganale e a cui viene riferito in via esclusiva l'esito positivo di conclusione della procedura; al cedente nazionale non rimane quindi altro mezzo di prova se non il **timbro doganale** su un esemplare della propria fattura (che gli deve essere restituito dall'operatore estero).

Ad ogni modo, qualora il cedente nazionale non sia in grado di documentare il trasporto dei beni ceduti al di fuori del territorio dell'Unione entro 90 giorni, l'[articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 471/1997](#), prevede l'applicazione di una **sanzione proporzionale** compresa tra il **50%** e il **100%** dell'**imposta** dovuta considerando la vendita normalmente soggetta ad Iva, che deve essere comunque riversata dal cedente interno.

Per quanto attiene agli aspetti operativi concernenti la **regolarizzazione**, specie con riguardo alla modalità espositiva della cessione all'interno della dichiarazione Iva, si rinvia ai chiarimenti forniti con la [circolare AdE 50/E/2002](#) (cfr. paragrafo 24.2).

Qualora il cedente nazionale, in mancanza della predetta prova, non provveda a regolarizzare il trattamento Iva dell'operazione, la violazione si intende commessa, in linea di principio, una volta decorso il termine complessivo di 120 giorni dalla data di consegna del bene, ferma restando la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso ai sensi dell'[articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#) (cfr. [C.M. 23/1999](#), capitolo 2, paragrafo 3.1).

Tale principio, che presuppone la perentorietà del termine di 90 giorni, così come affermato nella **sentenza della Corte di Cassazione 21956/2010**, deve peraltro essere **rivisto** alla luce della fondamentale sentenza della [Corte di Giustizia causa C-563/12](#), depositata il 19/12/2013, dove i Giudici europei, pur riconoscendo la possibilità di prevedere un termine entro cui verificare se un bene è uscito dal territorio dell'Unione, hanno enunciato il principio secondo cui una **normativa nazionale che non consenta al soggetto passivo di dimostrare detta fuoriuscita oltre il termine di legge, e senza prevedere un diritto al rimborso dell'Iva, eccede l'obiettivo di contrasto all'evasione fiscale**.

L'indirizzo espresso dai Giudici lussemburghesi è stato recepito, a livello di prassi nazionale, con la [risoluzione AdE 98/E/2014](#), dove, nell'evidenziare l'aderenza al tessuto comunitario

della disciplina sostanziale dell'[articolo 8 del decreto Iva](#) e della procedura di regolarizzazione dell'[articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 471/1997](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- *“non è in linea con la decisione della Corte la soluzione di negare il beneficio della non imponibilità, nonostante sia possibile dimostrare l'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione, seppure dopo lo scadere del predetto termine, e di non consentire il recupero dell'Iva corrisposta in sede di regolarizzazione”;*
- *il regime di non imponibilità si applica “sia quando il bene sia esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni ... purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell'esportazione”;*
- *è inoltre possibile recuperare l'Iva nel frattempo versata ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 471/1997](#), sia utilizzando lo strumento della variazione in diminuzione dell'imposta ai sensi dell'[articolo 26 del D.P.R. 633/1972](#), che presentando un'istanza “anomala” di rimborso ai sensi dell'[articolo 21 del D.Lgs. 546/1992](#).*

È evidente che, alla luce dell'interpretazione sopra proposta, l'operatività della sanzione in esame risulta molto **attenuata**, potendo il cedente nazionale fornire la **prova** dell'uscita dei beni anche in un momento successivo rispetto ai termini normativamente previsti.



FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.**



IL PUNTO DELLA SETTIMANA: La Fed vuole intervenire prima sul bilancio poi sui tassi

- **L'inizio della riduzione dello stato patrimoniale della Fed precederà il prossimo rialzo dei tassi**
- **La rimodulazione delle aspettative di politica monetaria e fiscale pesa sui rendimenti dei titoli governativi e sul dollaro**

All'audizione al Congresso la Presidente delle *Federal Reserve*, Janet Yellen, ha dichiarato che l'inflazione statunitense, frenata da fattori idiosincratichi, rimane un elemento di incertezza, mentre il processo di rialzo dei tassi può restare graduale "essendo il costo del denaro non così lontano dal livello neutrale". Il discorso è apparso più *dovish* delle attese e ha **alimentato nuovi dubbi sulla collocazione temporale del prossimo rialzo dei tassi**: il rendimento dei titoli governativi statunitensi a dieci anni è scivolato nuovamente a 2.3%. Quanto alla riduzione della dimensione del bilancio della Fed, durante l'audizione J.Yellen ha confermato che il FOMC intende iniziare a ridurlo "presto quest'anno". **Ci aspettiamo che avvenga in settembre e che preceda il prossimo rialzo dei tassi.** Approvato a luglio il meccanismo con il quale la Fed procederà a riduzioni graduali e prevedibili del reinvestimento delle scadenze dei titoli in portafoglio (Treasury e MBS), l'incertezza rimane sul ritmo di riduzione, sul target finale per il bilancio e nonché sull'effetto reale che la riduzione avrà sui mercati. Secondo le prime stime della Fed la riduzione del portafoglio titoli durerà circa tre anni e l'impatto restrittivo sulle condizioni finanziarie sarà limitato e pari a circa 30pb. **La Fed, consapevole che la riduzione del bilancio rappresenta un terreno inesplorato, cercherà di distanziare nel tempo i due interventi**: il primo, sul bilancio, in settembre e il rialzo del corridoio obiettivo per il *fed fund rate* in dicembre, quando avrà a disposizione più informazioni sulla dinamica di inflazione.

L'incertezza sullo scenario di inflazione sta spostando in avanti le attese per il prossimo rialzo dei tassi: il testo dell'audizione imputa il recente calo dell'inflazione a fattori inusuali e idiosincratichi, ma in più occasioni (anche

durante l'ultimo meeting del FOMC) J.Yellen ha riconosciuto che il legame tra mercato del lavoro ed inflazione si è allentato e la curva di Phillips sembra essersi appiattita. La Fed ha strutturato la propria strategia di politica monetaria basandosi sul paradigma della curva di Phillips, che oggi sembra non funzionare correttamente, indebolendo così la credibilità della stessa Fed.



I mercati non condividono l'idea che l'accelerazione dell'inflazione sia ad oggi un rischio rilevante. Le aspettative di inflazione estratte dai TIPS a 10 anni sono tornate a 1.7%, mentre la probabilità prezzata sul mercato che il corridoio obiettivo per il *fed fund rate* resti fermo a settembre è pari all'80% e quella di un rialzo a dicembre è pari al 42%. **La rimodulazione delle aspettative delle aspettative di politica monetaria si aggiunge all'incertezza connessa alla politica fiscale** dell'amministratore Trump: il processo delle riforme è rimasto praticamente bloccato, mettendo in forte dubbio la capacità nell'Amministrazione di far approvare significativi cambiamenti della legislazione attuale e di conseguenza la capacità di far crescere gli investimenti e con essi la crescita potenziale del paese.

LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: importante contributo dalla produzione industriale al PIL del secondo trimestre

Continua a crescere la produzione industriale dell'Area Euro e riporta in maggio con una variazione del 1,3% m/m, in forte accelerazione rispetto alla variazione segnata in aprile 0,3% (contestualmente rivista da +0,5%). Il dato su base annua cresce del 4.0%, in netta ripresa rispetto al precedente. Il dettaglio per settore mostra che i maggiori contributori alla crescita nel mese vengono dai beni capitali, beni durevoli e non durevoli. A livello di paese, la produzione nei paesi periferici dell'est e del nord-est è quella che ha mostrato più dinamicità. **Rimangono omogeneamente positivi i dati per le quattro principali economie dell'Area**, che hanno tutte registrato forti accelerazioni **con prospettive di un**

contributo positivo alla crescita del PIL in T2.



Stati Uniti: Ancora segnali positivi dal mercato del lavoro, ma l'inflazione resta bassa

Le richieste di sussidi di disoccupazione per la settimana conclusasi l'8 luglio, pur superiori alle attese (245 mila) si mantengono sotto il livello delle 250mila unità. Per quanto riguarda i prezzi alla produzione in giugno, l'indice *headline* ha superato le attese, che anticipavano un rallentamento dal 2,4% precedente all'1,9%. L'indice si è invece fermato al 2,0% a/a. Una correzione più modesta si osserva per l'indice *core*, inferiore alle attese del 2,0%, ma che segna una variazione dell'1,9% in rallentamento di soli due decimi dal precedente 2,1%. Il dettaglio delle componenti mostra come, per la misura *headline*, sia stata ancora quella energetica che esercita pressioni deflative; i



prezzi degli alimentari invece hanno apportato una variazione positiva, in recupero rispetto alla contrazione del mese precedente. Indicazioni positive anche dal *Beige Book*, che indica che l'attività economica ha continuato a crescere in tutti i distretti nel mese di giugno, anche se il ritmo della crescita varia da lieve a moderata. Le prospettive economiche restano positive in tutti i distretti. **Le indicazioni provenienti dall'inflazione al consumo misurata sull'indice CPI restano di una dinamica molto modesta:** l'indice *headline* è rimasto invariato rispetto al mese precedente, riportando una variazione pari a 1.6% a/a, mentre la variazione dell'indice *core*, al netto della componente energetica ed alimentare, è rimasto a 1.7% a/a. Deboli anche i dati sulle vendite al dettaglio, che registrano a giugno un calo pari a 0.2% m/m. La fiducia dei consumatori misurata dall'indice Michigan è inoltre tornata al livello di novembre 2016 (93.1):

il consumatore americano non crede all'aumento della crescita potenziale promessa da Trump in campagna elettorale.

Asia: Positiva la dinamica della bilancia dei pagamenti in Cina

In Cina, l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento pari a 1.5% a/a in giugno, mentre quello relativo ai prezzi alla produzione cresce di 5.5% a/a. **I dati della bilancia commerciale confermano la ripresa economica di giugno**, segnando un valore di \$42.8mld contro i \$42.6mld attesi e i precedenti \$40.8mld. Rassicura la formazione della bilancia commerciale che vede la crescita parallela di esportazioni e importazioni: le prime al'11.3% contro stime di un +8.9%, le importazioni del 17.2% contro il +14.5% atteso. In Giappone, flessione a sorpresa per gli ordini ai macchinari core, che a maggio hanno registrato un calo pari a 3.6% m/m a fronte di attese per un incremento di 1.7%. Anche la produzione industriale a maggio è in calo registrando un 3.6% rispetto al mese precedente e segnando un'ulteriore decelerazione dal -3.3% di aprile.

PERFORMANCE DEI MERCATI



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >